



Ufficio Affari Generali

Decreto n. 93  
Prot. n. 8330  
Anno 2013

## IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n.329 del 6 aprile 2012;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n.1041 del 18 settembre 1993 e seguenti modifiche;

VISTO il Regolamento recante Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti emanato con Decreto n.890 del 21 settembre 2011;

VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 621 del 23 luglio 2012;

VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche del 15 e 24 gennaio 2013;

VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 23 gennaio 2013;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 25 Gennaio 2013;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30 Gennaio 2013 con la quale è stato approvato il Regolamento interno del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche,

## EMANA

Il seguente Regolamento:

### **Regolamento del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche**

#### Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
  - a) per "Statuto", il testo dello Statuto dell'Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – n. 95 del 23 aprile 2012;
  - b) per "Regolamento dei Dipartimenti", il "Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti", emanato con decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 97284, prot. n. 621.



#### Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 50 dello Statuto e ai sensi del Regolamento dei Dipartimenti e detta norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche, istituito con delibere del Senato Accademico dell'11/04/2012, del Consiglio di Amministrazione del 27/04/2012 e della Congiunta Senato Accademico-Congresso di Amministrazione dell'11/05/2012 nel rispetto della legislazione vigente in materia, nonché dello Statuto e del Regolamento dei Dipartimenti.

#### Art. 3

(Sede amministrativa)

1. Il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche ha la propria sede amministrativa presso i locali dell'edificio sito in Viale Morgagni 50, Firenze.

#### Art. 4

(Attività del Dipartimento)

1. Il Dipartimento esercita le attività didattiche, di ricerca e assistenziali previste dall'art. 26, comma 1, dello Statuto e dell'art. 2 del Regolamento dei Dipartimenti.

#### Art. 5

(Partecipazione alle attività del Dipartimento ed accesso)

1. Oltre ai professori e ricercatori afferenti ed agli altri soggetti di cui all'art. 7, comma 1, del Regolamento dei Dipartimenti, partecipano alle attività del Dipartimento gli studiosi, anche stranieri, che operino nell'ambito di convenzioni o di programmi di ricerca attivati dal Dipartimento, con la verifica degli obblighi assicurativi.

2. In particolare, può altresì partecipare alle attività del Dipartimento il personale dei Centri interuniversitari, dei Centri interdipartimentali, delle Unità di ricerca, di cui fanno parte il Dipartimento o suoi membri, con la verifica degli obblighi assicurativi.

3. Il Direttore, su proposta di un professore o ricercatore afferente, può autorizzare l'accesso al Dipartimento, per specifiche esigenze, alle sue strutture e ai suoi servizi a soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2. La proposta deve espressamente indicare il periodo e la durata di svolgimento



dell'attività e prevedere le modalità atte a garantire la relativa copertura assicurativa.

Art. 6  
(Organi del Dipartimento)

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

Art. 7  
(Consiglio di Dipartimento: composizione)

1. Per la composizione del Consiglio di Dipartimento trovano applicazione l'art. 27, comma 4, dello Statuto e gli art. 11, comma 1, e art. 12 comma 1, 2 e 3 del Regolamento dei Dipartimenti.
2. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti, del Consiglio di Dipartimento fa inoltre parte una rappresentanza degli specializzandi nella misura di 2 componenti. Per l'elezione di tali componenti trovano applicazione l'art. 11, comma 4, e art. 12, comma 4, del Regolamento dei Dipartimenti.
3. In relazione alla discussione di particolari argomenti, il Direttore del Dipartimento ha la facoltà di invitare alle sedute del Consiglio persone esterne al Dipartimento, senza che queste abbiano diritto di voto.

Art. 8  
(Consiglio di Dipartimento: convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti almeno 7 giorni prima della seduta.
2. In caso di convocazione urgente i membri del Consiglio sono avvisati almeno 24 ore prima dell'orario della seduta.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, anche a mezzo posta elettronica, a ciascun avente diritto.
4. Nel caso di cui al comma 2, la convocazione può essere fatta con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
5. La convocazione deve essere resa pubblica mediante affissione dell'avviso all'albo del Dipartimento e pubblicazione sul sito web dello stesso.
6. Gli argomenti all'ordine del giorno sono stabiliti dal Direttore. Essi possono essere richiesti al Direttore da ogni membro del Dipartimento. Devono comunque essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti di cui faccia espressamente richiesta almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Dipartimento.
7. Per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento trova applicazione l'art. 10, comma 4 e seguenti, del Regolamento dei Dipartimenti.



8. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi o per legittimi impedimenti.
9. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora, fuori dai casi di cui al comma 8, non partecipino, per almeno quattro volte consecutive, alle sedute dell'organo. In tal caso, trova applicazione l'art. 47, comma 8, dello Statuto.
10. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato nel corso della riunione con l'approvazione della maggioranza dei presenti.
11. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative deliberazioni, mozioni e dichiarazioni di voto qualora questi pervengano in tempo utile alla segreteria del Dipartimento.
12. Il verbale delle sedute del Consiglio è approvato seduta stante ovvero, in tutto o nelle parti non già approvate seduta stante, entro le 2 sedute successive. In quest'ultimo caso, il Direttore provvede a trasmettere ai componenti il Consiglio di Dipartimento copia del verbale da approvare.
13. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito web del Dipartimento secondo norme comuni deliberate dagli Organi di Governo di Ateneo.

#### Art. 9

(Costituzione, in seno al Consiglio di Dipartimento, di Commissioni)

1. L'attività del Consiglio di Dipartimento può avvalersi del lavoro istruttorio o dell'attività consultiva di apposite Commissioni, anche per l'esame di problemi specifici indicati di volta in volta dal Consiglio.
2. Il Consiglio di Dipartimento può nominare Commissioni istruttorie temporanee, anche con la partecipazione, senza diritto di voto, di membri non appartenenti al Consiglio di Dipartimento.
3. I compiti istituzionali, la composizione, e la durata delle commissioni sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento prima dell'insediamento delle stesse.

#### Art. 10

(Consiglio di Dipartimento: competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento esercita, oltre alle attribuzioni ad esso demandate dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento dei Dipartimenti, le seguenti competenze:
  - a) delibera sull'entità degli eventuali prelievi da applicare ai fondi di ricerca conseguiti dai suoi membri;
  - b) delibera sull'assegnazione degli spazi di competenza del Dipartimento al personale docente e ricercatore afferente;
  - c) delibera sulle modalità di assegnazione ai membri docenti e ai ricercatori afferenti al Dipartimento dei fondi finalizzati ad attività di ricerca



eventualmente conferiti al Dipartimento con delibera degli Organi Centrali di Ateneo Collegiali

d) approva gli atti delle Commissioni eventualmente attivate  
e) Relativamente alle funzioni assistenziali dei propri membri afferenti a settori scientifico-disciplinari di cui il dipartimento è referente e comunque per attività che coinvolgono funzioni assistenziali, il Dipartimento formula proposte al rettore, al presidente della scuola e per conoscenza al Comitato Consultivo di cui all'art.12 comma 2 del Regolamento di Ateneo delle Scuole.

2. Il Consiglio può delegare alla Giunta di cui all'art. 16 competenze proprie, nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti. La delega può essere attribuita a tempo determinato e può prescrivere criteri direttivi per l'esercizio delle competenze delegate.

#### Art. 11

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: composizione e modalità di designazione)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento, di cui all'articolo 14 del Regolamento dei Dipartimenti è composta dal Direttore del Dipartimento e da 12 membri eletti dal Consiglio di dipartimento da e tra i docenti e ricercatori del dipartimento, secondo quanto previsto dall'art. 47, commi 1, 2 e 3 dello Statuto. La Commissione resta in carica quattro anni e i suoi componenti non sono rieleggibili consecutivamente.

2. La Commissione può essere integrata da un massimo di 4 esperti di enti di ricerca esterni all'Università di Firenze, competenti e attivi nei campi di ricerca riferibili ai settori scientifico-disciplinari di cui il Dipartimento è referente, individuati dal Consiglio di Dipartimento.

#### Art. 12

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: Presidente)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento elegge nel suo seno un Presidente.

2. A tale scopo, la Commissione è convocata dal Direttore del Dipartimento almeno con 7 giorni di anticipo.

3. Per l'elezione, nelle prime due votazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti.

4. Le votazioni di cui al comma 3 sono valide se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.



#### Art. 13

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: competenze)

1. Ai fini della validità delle riunioni e delle decisioni della Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento sono valide le stesse regole vigenti per le riunioni del Consiglio di Dipartimento.
2. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento esercita le competenze di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti.

#### Art. 14

(Direttore del Dipartimento)

1. Il Direttore di Dipartimento esercita le attribuzioni demandategli dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore può affidare lo svolgimento di particolari compiti, anche per un periodo determinato, a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta, ed in particolare ai coordinatori delle sezioni, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

#### Art. 15

(Vicedirettore)

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 7, dello Statuto e dell'art. 17 del Regolamento dei Dipartimenti, il Direttore può designare, tra i professori a tempo pieno afferenti al Dipartimento, un Vicedirettore.
2. Il Direttore deve dare comunicazione al Consiglio di Dipartimento della nomina e della eventuale revoca del Vicedirettore nella prima seduta utile.

#### Art. 16

(Giunta di Dipartimento: composizione e modalità di designazione)

1. La Giunta del Dipartimento è composta da:
  - a) il Direttore, che la presiede;Versione 1
  - b) 4 PO eletti tra i PO
  - c) 4 PA eletti tra i PA
  - d) 4 RIC eletti tra i RIC
  - e) 1 PO, o PA o RIC eletto tra i docenti dei corsi di studio della scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
  - f) 4 PO, PA, o RIC eletti tra i docenti dei corsi di studio della Scuola di Scienze della Salute Umana
  - g) 2 Tecnici amministrativi
  - h) 1 rappresentante eletto da e tra gli assegnisti/borsisti/dottorandi afferenti al Dipartimento.



- i) 1 rappresentante degli studenti, eletto da e tra gli studenti membri del Consiglio di Dipartimento.
2. Partecipa altresì alle sedute della Giunta il Responsabile amministrativo, senza diritto di voto.
3. Le elezioni sono indette dal Decano dei Professori ordinari afferenti al Dipartimento almeno quaranta giorni prima della scadenza. Lo stesso decano provvede alla costituzione del seggio o dei seggi elettorali.
4. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ogni elettore può votare per un terzo dei nominativi da eleggere con arrotondamento all'unità superiore per la rappresentanza di cui al comma 1, lett. b), c), d), e) f) e per un nominativo per le rappresentanze di cui al comma 1, lett. g), h), i). Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
5. Tra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di ruolo, salvo che per le rappresentanze di cui alle lettere g) e h), per le quali risulta eletto il più giovane di età.
6. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora la votazione risulti invalida, il decano dei professori ordinari afferenti al Dipartimento provvede ad una seconda indizione entro 7 giorni dalla data di svolgimento della votazione stessa.

#### Art. 17

(Giunta di Dipartimento: funzionamento)

1. Per il funzionamento della Giunta trova applicazione l'art. 48 dello Statuto.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal Direttore del Dipartimento.
3. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito web del Dipartimento secondo norme comuni deliberate dagli Organi di Governo di Ateneo.

#### Art. 18

(Giunta di Dipartimento: competenze)

1. La Giunta esercita le seguenti competenze:
  - a) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni;
  - b) esercita compiti di carattere istruttorio e propositivo per le attività del Consiglio di Dipartimento;
  - c) delibera sulle materie delegate dal Consiglio, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti e nell'art. 10, comma 2, del presente Regolamento.
2. La Giunta è inoltre competente in ordine a tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio di Dipartimento dallo Statuto, dal Regolamento dei Dipartimenti e dal presente Regolamento.



#### Art. 19

##### (Articolazione del Dipartimento in Sezioni)

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 7, dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento dei Dipartimenti, il Dipartimento è articolato in Sezioni, secondo quanto previsto nell'allegato A al presente Regolamento.
2. La presenza di Sezioni è giustificata dall'esistenza di specifiche peculiarità funzionali e logistiche. Le Sezioni non hanno autonomia gestionale.
3. Alle Sezioni aderiscono almeno 10 professori o ricercatori salvo quanto previsto nell'Allegato A al presente regolamento.
4. Ogni docente o ricercatore può aderire a una sola Sezione
5. L'adesione di docenti e ricercatori a una Sezione è deliberata dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti, e può essere successivamente modificata su motivata richiesta del docente interessato.
6. Ogni sezione, nell'ambito dell'unitarietà del Dipartimento e delle sue finalità ed in stretto collegamento funzionale con le altre sezioni, conserva l'autonomia di ricerca così come garantita ai singoli docenti.

#### Art. 20

##### (Funzioni delle Sezioni)

1. Ciascuna sezione esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio e della Giunta per il tramite del suo Coordinatore.

#### Art. 21

##### (Coordinatore della Sezione)

1. Il Coordinatore della Sezione è eletto da e tra i Professori e ricercatori aderenti alla Sezione.
2. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. Qualora più di due candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, trova applicazione quanto previsto al successivo comma 3, secondo e terzo periodo.
3. Nella votazione di ballottaggio è eletto il candidato che riporta il numero più alto di voti. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello Statuto, qualora due candidati abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
4. Le votazioni di cui ai commi 2 e 3 sono valide se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.





5. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno quarantacinque giorni prima della scadenza; il Direttore provvede altresì alla costituzione del seggio elettorale.
6. Il Coordinatore dura in carica quattro anni e non può svolgere tale funzione per più di due mandati consecutivi.
7. Il Coordinatore della Sezione promuove e coordina le attività della Sezione armonizzandole con quelle delle altre sezioni del Dipartimento. A tale scopo può procedere a convocazioni periodiche dei professori e ricercatori aderenti alla Sezione. Al termine di ogni anno accademico il coordinatore della Sezione sottopone al Consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività svolta ed un piano preventivo per il successivo anno accademico.
8. Il Direttore del Dipartimento può delegare al Coordinatore della sezione l'esercizio di funzioni gestionali inerenti alla ordinaria amministrazione, indicando nel provvedimento stesso limiti e modalità, e dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento.

#### Art. 22

##### (Attivazione e disattivazione delle Sezioni)

1. Nuove sezioni possono essere attivate con delibera del Consiglio di Dipartimento previa motivata richiesta da parte di almeno 10 membri del Dipartimento. Le sezioni possono essere disattivate con delibera del Consiglio di Dipartimento qualora vengano meno i requisiti previsti per la loro attivazione e, in particolare, quando i componenti permangano al di sotto del numero minimo di cui all'art. 19, comma 3, per più di un quadriennio. Modifiche o attivazioni di Sezioni comportano un aggiornamento dell'Allegato A al presente Regolamento e quindi la sua presentazione agli Organi Centrali di Ateneo per approvazione .

#### Art. 23

##### (Unità di ricerca: delibera istitutiva)

1. L'istituzione delle Unità di ricerca di cui all'art. 20, comma 3, del Regolamento dei Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei professori e ricercatori interessati.
2. La delibera di costituzione deve contenere, in particolare:
  - a) la denominazione dell'Unità di ricerca, che può essere utilizzata nelle pubblicazioni scientifiche dei suoi componenti;
  - b) la nomina del coordinatore scientifico e, eventualmente di un coordinatore tecnico, scelto tra il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento;
  - c) l'indicazione del progetto scientifico;
  - d) le forme e l'entità del supporto amministrativo e logistico da destinare all'Unità di ricerca, tenendo conto delle esigenze illustrate nella proposta.



3. La delibera istitutiva può altresì prevedere che il responsabile scientifico presenti ogni anno un programma di attività e una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente.
4. Il Consiglio di Dipartimento approva, per quanto di sua competenza, la delibera istitutiva di Unità di ricerca tra due o più Dipartimenti.

#### Art. 24

(Unità di ricerca: numerosità dei componenti)

1. Le Unità di ricerca sono composte da almeno due professori e ricercatori.
2. Ciascun Professore o ricercatore del Dipartimento può aderire a non più di due Unità di ricerca.
3. Ulteriori afferenze ad una Unità di ricerca, successive alla istituzione, possono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del responsabile scientifico.

#### Art. 25

(Unità di ricerca: casi e modalità di disattivazione)

1. L'Unità di ricerca è disattivata con delibera del Consiglio di Dipartimento alla scadenza del progetto di ricerca nel caso che ne abbia determinato l'istituzione, ovvero nei casi di sopravvenuta impossibilità di proseguire o di portare a compimento l'attività di ricerca o nel caso di mancanza di una significativa produzione scientifica dell'Unità stessa.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, il Consiglio di Dipartimento si avvale della relazione sull'attività delle Unità di ricerca, di cui all'art. 14, comma 7, del Regolamento dei Dipartimenti, tenendo altresì conto delle relazioni del responsabile scientifico di cui all'art. 23, comma 3, del presente Regolamento, ove previste dalla delibera istitutiva.

#### Art. 26

(Modifiche al presente Regolamento)

1. Il presente Regolamento può essere modificato previa proposta del Consiglio di Dipartimento adottata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La convocazione della seduta deve avvenire con almeno 7 giorni di anticipo e deve contenere l'esplicita proposta di modifica ed in allegato la relativa documentazione.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 50 dello Statuto, le modifiche sono approvate dal Senato accademico con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso parimenti a maggioranza assoluta, sentito il Comitato Tecnico-Amministrativo.



Art. 27  
(Disposizioni transitorie)

1. In prima applicazione le elezioni della Giunta sono indette entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e si debbono svolgere nei 15 giorni successivi.
2. In prima applicazione le elezioni della Commissione di indirizzo e autovalutazione sono indette entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e si debbono svolgere nei 15 giorni successivi.
3. In prima applicazione, le prime elezioni della rappresentanza degli specializzandi ha luogo in occasione del primo rinnovo della rappresentanza degli studenti successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 28  
(Pubblicazione; entrata in vigore)

1. Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Ateneo.

Firenze, 30 gennaio 2013

*f.to* IL RETTORE  
*Alberto Tesi*



## **Allegato A**

Il Dipartimento si compone di quattro sezioni, create su basi logistico/funzionali .

**Sezione Fisiopatologia clinica – (Cubo).** Afferiscono a questa sezione i membri del Dipartimento che occupano locali nell'ambito delle strutture dell'ex Dipartimento di Fisiopatologia Clinica collocate al Cubo di Viale Pieraccini 6.

**Sezione Scienze biochimiche.** Afferiscono a questa sezione i membri del Dipartimento che occupano locali nell'ambito delle strutture dell'ex Dipartimento di Scienze Biochimiche.

**Sezione Patologia e oncologia sperimentali.** Afferiscono a questa sezione i membri del Dipartimento che occupano locali nell'ambito delle strutture dell'ex Dipartimento di Patologia e Oncologia Sperimentale.

**Sezione Clinico-diagnostica (Careggi).** Fanno parte di questa sezione i membri del Dipartimento che occupano locali nell'ambito delle strutture situate all'interno dell'area clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Largo Brambilla 3.